



COMUNE DI VOLANO

Provincia Autonoma di Trento
Via S. Maria, 36 - 38060 - Volano (TN)
Pec: comune@pec.comune.volano.tn.it
Tel: 0464 419312
P.Iva 00369340229



Prot. n. 6344

Volano, 29 settembre 2025

OGGETTO: Disposizione taglio di siepi, rami sporgenti, arbusti e alberi ai margini di marciapiedi, piste ciclabili, aree di sosta, strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico in tutto il territorio comunale e pulizia e manutenzione dei terreni nel centro abitato di Volano, limitrofi ad esso ed alle strade comunali.

ORDINANZA NR. 56/2025

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza nr. 11/2002 di data 18.04.2002 con la quale si ordina la manutenzione delle siepi e del verde dei privati su tutto il territorio comunale;

ATTESO che lo sporgere di alberi, rami e siepi sul piano viabile stradale, viene ad arrecare un preoccupante stato di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, portando all'evidenza la necessità di impartire precise direttive;

CONSIDERATO che la sporgenza di detti rami, arbusti, siepi ecc. rende difficoltose le operazioni di manutenzione delle strade e delle vie pubbliche, nonché espone pedoni e automobilisti a rischi per la loro incolumità;

CONSIDERATO inoltre che la sporgenza di detti rami, arbusti, siepi ecc. rende spesso poco visibile la segnaletica verticale e gli elementi dell'illuminazione pubblica posti su strade e vie pubbliche, creando situazioni di potenziale pericolo per il transito pedonale e veicolare;

CONSIDERATO che la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi ed i passaggi pedonali e ciclabili;
- rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in fondi privati ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree private, anche incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, aggredite da edera, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico sia veicolare che pedonale e ciclabile;

RICHIAMATO l'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *“I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”*;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate e che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, ecc., il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

RILEVATO che l'omessa pulizia dei fossati e canali di scolo, oltre allo sfalcio regolare dell'erba dei cigli e delle scarpate, che invadano i confini della proprietà stradale, spesso creano limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e difficoltà per il naturale deflusso delle acque e, specialmente al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche, si possono verificare intasamenti ed allagamenti potenziali fonti di danno ai fondi ed alle colture confinanti, nonché alle sedi stradali ed agli edifici ed altri manufatti esistenti;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e, nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino e che il proprietario ed il conduttore di terreni confinanti con le strade pubbliche, hanno il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, in modo tale che la vegetazione non superi i limiti consentiti e non sia di pericolo per la pubblica incolumità;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in funzione delle varie stagioni dell'anno e per particolari condizioni climatiche che possono portare, anche sul nostro territorio, episodi di violenti temporali annessi a forti venti, con conseguente esposizione degli utenti delle strade pubbliche a maggior rischio di incidente, mettendo a repentaglio la loro incolumità e la loro mobilità;

SOTTOLINEATO che in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, nonché le aree pubbliche esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

RITENUTO di dover procedere all'adozione della presente ordinanza al fine di una migliore regolamentazione della manutenzione dei terreni privati salvaguardando la pubblica e privata incolumità e salute;

VISTI gli articoli 29, 30, 31 e 32 del Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, piazze, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune di Volano, di provvedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità,

- 1) alla potatura regolare di siepi, arbusti, cespugli, rovi, e piante radicate sui propri fondi, oltre allo sfalcio regolare dell'erba dei cigli e delle scarpate, che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, occlusione alla vista dell'illuminazione pubblica – accertando pure il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora –, riportando il verde entro i confini della proprietà privata;
- 2) al taglio di tutte le piante ed arbusti esistenti e di ogni alberatura pericolosa che minaccia di cadere sulla sede stradale perché secche, aggredite da edera, protese o piegate pericolosamente verso la strada, o per qualsiasi altra causa risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti;
- 3) alla rimozione immediata di alberi, ramaglie, terriccio, massi lapidei o altri materiali, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie, di interventi manutentivi o per qualsiasi natura.

AVVERTE CHE

le e operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo da non arrecare danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

i lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione della proprietà o della viabilità pubblica;

è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento e di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare la presenza dei lavori in corso;

la mancata esecuzione degli obblighi di cui alla presente ordinanza è presidiata dalle sanzioni previste dalla Legge e, salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili dei danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento, sanzionando, ove necessario, chi non ottempera a quanto prescritto dalla presente ordinanza;

RENDE NOTO

che presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo telematico garantendo la massima pubblicità, tra l'altro, con pubblici avvisi distribuiti sul territorio comunale.

Si comunica a:

- a) Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento;
- b) Polizia Locale di Rovereto;
- c) Stazione Carabinieri di Calliano;
- d) Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Volano.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010 nr. 104, entro 60 giorni, con ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, oppure ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



SINDACO

f.to Emanuele Volani -